

L. 22 maggio 1978, n. 199¹.

Modifiche alla [L. 25 maggio 1970, n. 352](#), sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

1. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, delle operazioni compiute dagli uffici provinciali per il referendum e dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati debbono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
2. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento letti, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
3. *(Sostituisce con tre commi i commi primo e secondo dell'art. 52, [L. 25 maggio 1970, n. 352](#).)*
4. Le tabelle A, B, C e D, allegate alla [legge 25 maggio 1970, n. 352](#), sono sostituite dalle tabelle A, B, C, D, E ed F allegate alla presente legge².
5. [All'articolo 14, primo comma, della [legge 23 aprile 1976, n. 136](#), concernente la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale, dopo le parole: «A ciascun componente e al segretario» sono inserite le parole: «dell'ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), dell'Ufficio centrale per il referendum di cui all'articolo 12 della [legge 25 maggio 1970, numero 352](#)»]³.
6. Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di referendum, con proprio decreto e in relazione alle necessità, può aggregare all'Ufficio centrale per il referendum altri magistrati della Corte.

Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono espletate dai funzionari della cancelleria della Corte designati dal primo presidente.

Il primo presidente dispone, altresì, sulle modalità di utilizzazione del centro elettronico e dell'altro personale della Corte ritenuto necessario.

Al personale dell'Ufficio centrale per il referendum come sopra impegnato si applica il disposto dell'articolo 18 della [legge 23 aprile 1976, n. 136](#), nei limiti di un contingente di personale non superiore a novanta unità⁴.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

¹ Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 maggio 1978, n. 142.

² Vedi, ora, l'art. 7, [L. 13 marzo 1980, n. 70](#).

³ Articolo abrogato dall'art. 6, [L. 13 marzo 1980, n. 70](#).

⁴ Comma così sostituito dall'art. 3, [D.L. 9 marzo 1995, n. 67](#).